



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione

- **Codice della proposta:** COM(2023) 148 final del 14/03/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0077
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Premessa: finalità e contesto

La proposta si colloca nel quadro più generale delle iniziative adottate dall'UE per promuovere modalità e condizioni armonizzate tra gli Stati membri per affrontare la crisi dei prezzi dell'energia iniziata nel 2021 ed aggravatasi nel 2022 per effetto della guerra russo-ucraina che ha determinato un impatto negativo sull'approvvigionamento energetico e, infine, sulle famiglie e sulle imprese.

In particolare, per far fronte ai prezzi elevati, l'UE ha introdotto un pacchetto di misure per attenuare la crisi determinata dall'aumento dei prezzi dell'energia (tra cui sostegno al reddito, sgravi fiscali, misure di risparmio e stoccaggio del gas), con particolare attenzione ai consumatori più vulnerabili, il piano REPowerEU con ulteriori finanziamenti finalizzati a promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili, al fine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi, un regime temporaneo di aiuti di Stato per consentire l'implementazione di misure volte a contenere l'aumento dei costi energetici delle imprese, un regime di stoccaggio del gas nonché di riduzione della domanda di gas e di energia elettrica, un quadro di riferimento per processi di autorizzazione degli impianti da energie rinnovabili e delle reti più veloci e, da ultimo, regimi di



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

limitazione dei ricavi per evitare utili straordinari sui mercati del gas e dell'elettricità.

Peraltro, l'accelerazione dello sviluppo delle energie rinnovabili e della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili è funzionale all'attuazione del pacchetto di misure, c.d. "Fit for 55" finalizzato all'attuazione degli obiettivi del Green Deal europeo, con l'auspicata neutralità climatica entro il 2050.

Le suddette iniziative hanno consentito agli Stati membri di adottare interventi emergenziali a favore delle famiglie e delle imprese; tuttavia, la crisi ha anche evidenziato l'eccessiva esposizione dei consumatori ai prezzi a breve termine dell'energia elettrica, fortemente condizionati dalle dinamiche dei mercati dei combustibili fossili a scapito dei benefici derivanti dalla crescente penetrazione delle energie rinnovabili.

Da ciò è derivata la consapevolezza della Commissione europea della necessità di una riforma dell'assetto del mercato elettrico. Tale consapevolezza si basa altresì sull'assessment che l'ACER ha svolto nel 2022 individuando una serie di ambiti di intervento per migliorare il disegno di mercato attuale.

Pur riconoscendo che tale disegno ha favorito lo sviluppo di un mercato integrato e più efficiente e che non è opportuno metterlo in discussione dalle fondamenta, di fronte all'eccessiva volatilità dei prezzi dei mercati a breve termine la Commissione ritiene necessarie modifiche volte a promuovere lo sviluppo dei contratti a più lungo termine a favore di prezzi più stabili sia per i produttori sia per i consumatori, a migliorare il funzionamento dei mercati a breve termine per integrare meglio le energie rinnovabili, a rafforzare il ruolo della flessibilità anche attraverso un ruolo più attivo della domanda nei mercati nonché a responsabilizzare e proteggere i consumatori nel nuovo contesto di mercato e tecnologico che si va delineando.

In particolare, la presente proposta interviene a modifica del regolamento (UE) 2019/943 (sul mercato integrato dell'energia elettrica), del regolamento (UE) 2019/942 (sulla governance e le funzioni di ACER), della direttiva (UE) 2019/944 (sul mercato dell'energia elettrica) e della direttiva (UE) 2018/2001 (sulla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili).

Parallelamente alla presente iniziativa di riforma del mercato elettrico, la Commissione ha altresì proposto una revisione del quadro normativo per il contrasto alla manipolazione del mercato e ha formulato raccomandazioni per un più veloce sviluppo delle tecnologie e delle capacità di stoccaggio elettrico che costituiscono una risorsa fondamentale per la flessibilità del sistema e per integrare in modo efficiente nel mercato la crescente quota di generazione da fonti rinnovabili.

In particolare, la proposta risponde alle seguenti esigenze:

- integrare i mercati a breve termine attraverso un potenziamento degli strumenti di



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

negoziazione a più lungo termine, promuovendone la liquidità anche attraverso la costituzione di hub regionali che facilitino le negoziazioni transfrontaliere;

- promuovere l'accesso ai contratti a più lungo termine per i produttori al fine di garantire ricavi stabili (sia attraverso gli aiuti di stato, nella forma dei contratti per differenza, sia tra privati, attraverso gli accordi di compravendita a lungo termine di energia elettrica o PPA), anche riducendo il rischio di controparte attraverso idonei schemi di garanzia ed evitando nel contempo utili straordinari in periodi di prezzi elevati;
- proteggere i consumatori dalla volatilità dei mercati a breve termine, rafforzando le possibilità di scelta contrattuale, come il diritto a contratti a prezzo fisso e a prezzo dinamico, il diritto a contratti multipli, nonché il diritto a informazioni migliori e più chiare, ampliando le possibilità di accesso ai benefici delle energie rinnovabili, anche attraverso lo sviluppo della condivisione di energia elettrica tra più consumatori, rafforzando la resilienza dei fornitori attraverso specifici obblighi di copertura, e prevedendo sistemi di fornitura di ultima istanza che assicurino in modo efficiente la continuità di fornitura;
- migliorare il funzionamento dei mercati a breve termine con modalità di negoziazione funzionali ad una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili;
- responsabilizzare maggiormente i gestori di rete in merito all'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema, anche attraverso la disponibilità di informazioni più trasparente sulla capacità di connessione nelle diverse zone di competenza;
- promuovere la flessibilità, sulla base di fabbisogni valutati con metodologie condivise, nonché lo sviluppo e la partecipazione attiva di risorse di flessibilità quali lo stoccaggio elettrico e la gestione della domanda, anche attraverso un utilizzo mirato dei meccanismi di remunerazione della capacità o l'attivazione di schemi di remunerazione dedicati;
- rafforzare il ruolo di monitoraggio e i poteri di indagine in capo all'ACER e ai regolatori nazionali, al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei mercati e una migliore capacità di intervento per prevenire abusi di mercato.



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta interviene su un quadro eurounitario vigente in funzione di specifici obiettivi di armonizzazione che non possono essere conseguiti a livello nazionale. Nel settore dell'energia, l'UE ha una competenza concorrente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera i), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFUE.

La base giuridica delle misure ivi previste è l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE in combinato disposto con l'articolo 114, paragrafo 1, TFUE che prevedono l'utilizzo della procedura legislativa ordinaria per conseguire i quattro obiettivi di cui all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE: a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia, b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche; nonché per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta di Regolamento rispetta il principio di sussidiarietà, poiché gli Stati membri non riuscirebbero individualmente a conseguire in modo sufficiente gli obiettivi dell'iniziativa legislativa, nell'ottica di un migliore assetto del mercato integrato dell'energia elettrica basato su regole di funzionamento armonizzate a livello europeo.

Infatti, laddove ogni Stato membro procedesse individualmente si rischierebbe un panorama normativo frammentato in tutta l'UE, che potrebbe ostacolare l'integrazione delle reti e dei mercati elettrici e creare indebite distorsioni nel funzionamento dei mercati medesimi, con il rischio di conseguenti disparità di condizioni di accesso degli operatori e dei consumatori.

Inoltre, il rafforzamento dei poteri in capo all'ACER, in quanto organismo sovranazionale per la cooperazione delle autorità di regolazione nazionali, può essere conseguito esclusivamente attraverso disposizioni normative dell'UE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità si evidenziano nel seguito le



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

principali osservazioni riferite a specifiche modifiche contenute nella proposta.

Le misure proposte per incentivare il ricorso a contratti a lungo termine come gli accordi di compravendita di energia elettrica e i contratti per differenza possono comportare un aumento dei costi e degli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni nazionali. Tuttavia, gli impatti economici previsti sono necessari e proporzionati per conseguire l'obiettivo di incentivare l'uso di tali contratti a lungo termine e garantire che le bollette energetiche delle famiglie e delle imprese diventino più indipendenti dalla fluttuazione dei prezzi sui mercati a breve termine e quindi più stabili su periodi di tempo più lunghi, a beneficio anche dei produttori. Analogamente, le misure previste per rafforzare la responsabilizzazione, i diritti e le tutele dei consumatori amplieranno i doveri e gli obblighi imposti ai fornitori e ai gestori di rete. Tuttavia, gli oneri aggiuntivi sono necessari e proporzionati per conseguire l'obiettivo di garantire ai consumatori l'accesso a informazioni migliori e a una varietà di offerte, sganciando le bollette dell'energia elettrica dai movimenti a breve termine sui mercati dell'energia e riequilibrando il rischio tra fornitori e consumatori.

Con riferimento alle disposizioni previste per promuovere lo sviluppo dei mercati a termine, in particolare attraverso la creazione di hub regionali volti ad esprimere prezzi omogeni tra zone appartenenti al medesimo hub e facilitare la liquidità dei contratti sottoscritti, per valutarne la proporzionalità si ritiene necessaria una valutazione di impatto dettagliata da parte della Commissione europea.

Per quanto riguarda le disposizioni riguardanti gli obblighi alle coperture sugli approvvigionamenti previsti in capo ai fornitori di energia elettrica e il diritto del consumatore alla condivisione di energia elettrica attraverso il netting in bolletta, si ritiene che tali previsioni non appaiono proporzionali all'obiettivo di promuovere condizioni per il contenimento dei costi energetici; le valutazioni al riguardo non possono non considerare il rischio di introdurre rigidità per il sistema e oneri per gli operatori che potrebbero compromettere la concorrenza nel settore e da ultimo implicare costi ulteriori per i consumatori. Si ritiene più opportuna in tali ambiti una maggiore flessibilità a livello nazionale, in ragione dell'esigenza di tener conto degli specifici assetti regolatori nazionali.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

La proposta risponde essenzialmente all'esigenza di rendere il mercato elettrico più funzionale agli obiettivi di decarbonizzazione grazie anche allo sviluppo di strumenti a termine, sia per raggiungere in modo efficiente gli ambiziosi target di neutralità climatica, fissati a livello UE dal pacchetto "Fit for 55", sia per consentire ai consumatori finali di beneficiare degli effetti positivi, sia sotto il profilo della sostenibilità ambientale sia in termini di minor costo delle forniture, derivanti dal sempre maggior peso delle fonti rinnovabili rispetto a quelle fossili.

Si tratta peraltro di un'iniziativa che riveste carattere di urgenza nell'attuale contesto di estrema volatilità dei prezzi delle commodities energetiche innescata dalla guerra russo-ucraina e di necessità di accelerare il processo di decarbonizzazione ai fini di una maggiore indipendenza dalle fonti fossili e di una maggiore resilienza del sistema elettrico agli shock di mercato.

La valutazione delle finalità della proposta è quindi complessivamente positiva, seppure ri ravvisano spazi di miglioramento sui quali insistere nel processo negoziale e come meglio descritto nel seguito della relazione.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, nella misura in cui l'Italia, sin dall'inizio della crisi che ha colpito i mercati energetici, ha ribadito sui tavoli internazionali la necessità di procedere ad una revisione del disegno del mercato elettrico attraverso un decoupling dei prezzi elettrici dal mercato del gas naturale; il mercato elettrico ha infatti evidenziato la difficoltà nel suo attuale assetto, sbilanciato sui mercati spot essenzialmente legati alle dinamiche del prezzo del gas naturale – e questo soprattutto in un contesto come quello Italiano in cui il peso nella formazione del prezzo delle centrali termoelettriche è ancora significativo, di proteggere i consumatori finali dagli shock di offerta e dalla volatilità dei prezzi giornalieri.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il negoziato sulla proposta di regolamento è trattato dal gruppo energia del Consiglio UE che ha iniziato ad analizzare il testo a marzo 2023 sotto la Presidenza svedese. È auspicio del Consiglio europeo che la riforma del mercato elettrico venga adottata entro la fine del 2023.

A livello nazionale è stata avviata un'analisi approfondita della proposta, tenendo conto anche delle posizioni dei vari stakeholders per la valutazione di eventuali punti sensibili.

Dalle prime analisi emergono alcuni punti di attenzione che orienteranno altresì il confronto



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

della autorità nazionali interessate nei tavoli europei e nel gruppo energia, al fine di proporre miglioramenti del testo proposto. Le principali criticità della proposta riguardano:

- a) le modifiche volte a consentire, attraverso regolamenti di esecuzione della Commissione europea anziché attraverso una procedura legislativa, l'evoluzione del disegno di market coupling europeo verso un assetto di governance che vede l'introduzione di una singola entità europea in prevalente sostituzione delle funzioni attualmente svolte dai singoli gestori di mercato nazionali. Si tratta di un cambiamento radicale del disegno di mercato che richiederebbe una discussione e un confronto non garantiti nell'ambito delle procedure di adozione dei regolamenti di esecuzione; si ritiene pertanto di non condividere la proposta della Commissione.
- b) L'introduzione di un assessment nazionale del fabbisogno di flessibilità del sistema, anche in funzione di una migliore integrazione della generazione da fonti rinnovabili e di una maggiore partecipazione della demand response ai mercati elettrici, che verrebbe svolto dall'autorità di regolazione nazionale, sulla base dei dati forniti dai gestori delle reti di trasmissione e distribuzione. La proposta della Commissione prevede altresì che le valutazioni nazionali si basino su una metodologia di assessment europea la cui adozione appare estremamente complessa e articolata, con il rischio di non tenere conto in modo adeguato delle specificità dei sistemi nazionali e di ritardare l'adozione delle misure necessarie per la flessibilità; si ritiene pertanto opportuno richiedere una revisione affinché la definizione del processo resti nella competenza esclusiva dello Stato membro.
- c) La possibilità di definire strumenti di approvvigionamento di flessibilità con il vincolo che tale approvvigionamento debba avvenire prioritariamente attraverso i meccanismi di remunerazione della capacità, ove già implementati. La proposta della Commissione confonde in modo non opportuno gli obiettivi di adeguatezza perseguiti dai meccanismi di remunerazione della capacità con le esigenze di flessibilità del sistema che richiederebbero strumenti più appropriati e incide negativamente sul processo in corso a livello nazionale per l'introduzione di una misura per lo sviluppo dei sistemi di accumulo. Non si ritiene pertanto la proposta stessa condivisibile.
- d) Le modalità di valorizzazione dell'energia condivisa nell'ambito delle configurazioni



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

di autoconsumo che introducono il diritto del cliente finale di vedersi “nettata” dalla propria fattura d’acquisto l’energia autoconsumata. La proposta della Commissione impone una gestione estremamente complessa nei rapporti tra venditori di energia elettrica e quei clienti finali inseriti in uno schema di autoconsumo collettivo (incluse le comunità energetiche). Inoltre, appare limitativa dei modelli possibili di valorizzazione dell’energia condivisa nell’ambito delle suddette configurazioni, penalizzando opzioni alternative, quale quella adottata a livello nazionale, basata su una valorizzazione “virtuale”, che semplifica invece i rapporti contrattuali tra tutti i soggetti coinvolti. Si propone pertanto una modifica della proposta della Commissione.

C. Valutazione d’impatto

1. Impatto finanziario

In prima analisi, la proposta incide sul quadro dei diritti e degli obblighi delle imprese e dei consumatori in relazione all’accesso e al funzionamento dei mercati elettrici e introduce la facoltà per gli Stati membri di attivare specifici strumenti per la promozione dei contratti di fornitura a lungo termine dell’energia elettrica, anche attraverso meccanismi di garanzia riguardanti la diffusione di accordi a lungo termine di scambio di energia elettrica.

Al momento non si possono prevedere gli effetti finanziari che potranno individuarsi in fase di attuazione nel quadro normativo nazionale delle future disposizioni UE, anche tenuto conto che gli eventuali costi derivanti dalle nuove disposizioni possano essere posti a carico del servizio elettrico e non delle risorse del bilancio. Non si possono inoltre escludere effetti finanziari indiretti positivi connessi all’attivazione di nuovi investimenti nel settore, grazie all’impulso fornito dalla medesima suddetta attuazione.

2. Effetti sull’ordinamento nazionale

La proposta è finalizzata ad integrare il quadro eurounitario esistente che definisce norme comuni sul funzionamento dei mercati elettrici e sull’operatività dell’ACER in materia di monitoraggio dei mercati e rafforzamento dei poteri ispettivi. In particolare: le modifiche proposte alla direttiva sull’energia elettrica, al regolamento sull’energia elettrica, e al regolamento ACER si concentrano su quanto ritenuto necessario per affrontare le carenze dell’attuale assetto del mercato dell’energia elettrica nel contesto della crisi energetica e per contribuire sotto il profilo



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

dei costi e di accessibilità dei consumatori al raggiungimento degli sfidanti target climatici. Esse non costituiscono una revisione completa del suddetto quadro ma intendono salvaguardare gli elementi positivi che hanno consentito finora lo sviluppo di un mercato integrato.

La proposta potrebbe aumentare gli obblighi amministrativi per le amministrazioni e le imprese nazionali, anche se in modo complessivamente proporzionato, come spiegato in precedenza, seppur con gli elementi di attenzione già evidenziati.

Come detto i principali ambiti di intervento riguardano:

- a) lo sviluppo di strumenti di negoziazione a lungo termine dell'energia elettrica, in particolare dell'energia da fonti rinnovabili;
- b) il funzionamento più efficiente dei mercati spot
- c) le previsioni per l'approvvigionamento di risorse di flessibilità
- d) il rafforzamento dei diritti dei consumatori finali, sia prevedendo specifici obblighi sui fornitori sia accrescendo le opportunità di condivisione dell'energia elettrica tra i consumatori;
- e) ulteriori responsabilità in capo ai gestori di rete in merito all'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema;
- f) il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza sui mercati.

La proposta introduce elementi di innovazione del disegno di mercato con alcune criticità che sono state evidenziate in precedenza e sulle quale si cercherà di intervenire nella fase negoziale.

Tra gli aspetti di maggiore attenzione per l'impatto sulle norme nazionali e la regolazione tecnica esistenti si citano:

- a) le modalità di approvvigionamento delle risorse di flessibilità e il ruolo dei meccanismi di remunerazione della capacità;
- b) le modalità di accesso dei consumatori finali agli schemi di condivisione collettiva dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- c) la promozione degli accordi di lungo termine anche attraverso schemi pubblici di garanzia e il coordinamento con gli strumenti nazionali di incentivazione in essere per lo sviluppo di nuova produzione di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva 2001/2018.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Fermo restando che per una più puntuale analisi del profilo dell'impatto sulle competenze



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione occorre attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla proposta normativa di cui trattasi e, soprattutto, le modalità di attuazione in sede nazionale delle future disposizioni eurounitarie, vista la materia a legislazione concorrente la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Fermo restando che per una più puntuale analisi del profilo dell'impatto sull'organizzazione dell'amministrazione occorre attendere i futuri sviluppi negoziali e, soprattutto, le modalità di attuazione in sede nazionale delle future disposizioni eurounitarie, la proposta normativa allo stato attuale non comporterebbe costi di adeguamento, in quanto l'attuazione degli adempimenti previsti avverrebbe nell'ambito delle risorse umane e strumentali a legislazione vigente.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si osserva in prima analisi che la proposta da un lato incide sul quadro dei diritti dei consumatori, sia domestici che non domestici, in termini di informazione e di maggiori capacità di partecipazione ai mercati, anche in modo aggregato, con l'obiettivo di un loro ruolo più attivo e consapevole e di maggiori opportunità per ridurre i costi beneficiando per quanto possibile degli effetti dell'espansione della generazione da fonti rinnovabili dall'altro impone oneri alle imprese energetiche in termini di maggiori obbligazioni verso gli utenti del servizio e delle reti elettriche, rafforzando i servizi di ultima istanza e gli obblighi di copertura per i fornitori.

La proposta potrebbe aumentare gli obblighi amministrativi per le amministrazioni e le imprese nazionali, anche se in modo proporzionato, come spiegato in precedenza. Ad esempio, le misure proposte per incentivare il ricorso a contratti a lungo termine come gli accordi di compravendita di energia elettrica (PPA) e i contratti per differenza possono comportare un aumento dei costi e degli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni nazionali. Tuttavia, gli effetti economici previsti apporteranno benefici alle imprese e ai consumatori.

Le misure previste per migliorare la liquidità e l'integrazione dei mercati possono anche avere un impatto a breve termine sulle imprese, che dovrebbero adattarsi alle nuove modalità di scambio. Tuttavia, ferme restando le criticità segnalate, l'impatto è ritenuto minimo.

Le misure previste per rafforzare la responsabilizzazione, i diritti e le tutele dei consumatori amplieranno i doveri e gli obblighi imposti ai fornitori e ai gestori di rete con l'obiettivo di migliorare la scelta, aumentare la tutela e agevolare la partecipazione attiva al mercato dei consumatori, in particolare delle famiglie. Tuttavia, gli oneri aggiuntivi sono minimi in quanto



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

molte delle predette disposizioni sono già in parte attuate dalla regolazione nazionale vigente.

Altro

La relazione tiene conto del coordinamento con gli altri soggetti istituzionali competenti per materia e in particolare l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, il GME e il GSE. Ci si riserva di fornire eventuali integrazioni rispetto a quanto già rappresentato, in particolare circa profili critici, in considerazione anche degli sviluppi negoziali tuttora in corso. Si consideri infatti che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione

- Codice della proposta: COM(2023) 148 final del 14/03/2023
- Codice interistituzionale: 2023/0077
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1 – modifica del Regolamento UE n. 943/2019		
Paragrafo 1 – ambito di applicazione	D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 D.lgs 1 giugno 2011, n. 93 D.lgs 8 novembre 2021, n. 210	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 2 - definizioni	D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 D.lgs 1 giugno 2011, n. 93 D.lgs 8 novembre 2021, n. 210	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 3 – organizzazione del mercato	D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 D.lgs 1 giugno 2011, n. 93	Necessario intervento normativo primario



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

	D.lgs 8 novembre 2021, n. 210	
Paragrafo 4 – Prodotti di gestione del picco e misuratori dedicati	Nuovo	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 5 – scambi commerciali su MGP e MI	D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 D.lgs 1 giugno 2011, n. 93 D.lgs 8 novembre 2021, n. 210 DM 19 dicembre 2003	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 6 – mercati a termine	Nuovo	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 7 – tariffe di rete	D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 D.lgs 1 giugno 2011, n. 93 Legge 481/95	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 8 – rendita di congestione	D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 D.lgs 1 giugno 2011, n. 93	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 9 – Specifici incentivi per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione (PPA, incentivi diretti, fabbisogno di flessibilità e misure relative)	Nuovo	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 10 – centri di coordinamento regionali	N.A.	N.A.
Paragrafo 11 – Comunicazioni di informazioni da parte dei TSO	D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 D.lgs 1 giugno 2011, n. 93 D.lgs 8 novembre 2021, n. 210	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 12 – Cooperazione tra TSO e DSO	D.lgs 1 giugno 2011, n. 93 D.lgs 8 novembre 2021, n. 210	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 13 – Codici di rete UE	N.A.	N.A.
Paragrafo 14 – Interazione con la legislazione UE in materia finanziaria	N.A.	N.A.
Paragrafo 15 – modifica allegato 1 (centri di coordinamento regionali)	N.A.	N.A.



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Art. 2 – modifiche direttiva n. 944/2019		
Paragrafo 1 - definizioni	D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 D.lgs 1 giugno 2011, n. 93 D.lgs 8 novembre 2021, n. 210	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 2 –scelta di più fornitori sul medesimo punto di consegna	D.lgs 8 novembre 2021, n. 210	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 3 – diritto del consumatore a contratti a prezzo dinamico e a prezzo fisso	D.lgs 8 novembre 2021, n. 210	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 4 – diritto del consumatore alla condivisione dell'energia – Gestione del rischio da parte del fornitore	Nuovo	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 5 – Fornitore di ultima istanza – protezione del consumatore vulnerabile dalle disconnessioni	Nuovo	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 6 – Servizio universale	D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 D.lgs 1 giugno 2011, n. 93 D.lgs 8 novembre 2021, n. 210	Quadro esistente già in linea
Paragrafo 7 – Compiti dei DSO (informazioni sulle richieste di connessione e sulla capacità disponibile per area)	D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 D.lgs 1 giugno 2011, n. 93 D.lgs 8 novembre 2021, n. 210	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 8 – Compiti dei TSO (applicazione dei criteri di approvvigionamento ai servizi di peak shaving)	D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 D.lgs 1 giugno 2011, n. 93 D.lgs 8 novembre 2021, n. 210	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 9 – Compiti Autorità di regolazione	Legge 481/95 D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 D.lgs 1 giugno 2011, n. 93 D.lgs 8 novembre 2021, n. 210	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 10 – Accesso all'energia a prezzi ragionevoli durante le crisi di	Nuovo	Necessario intervento normativo primario



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

prezzi		
Paragrafo 11 – Entra in vigore nuove disposizioni della direttiva	Nuovo	Entrata in vigore
Articolo 3 – modifica della Direttiva n. 2001/2018		
Paragrafo 1 – Regimi di sostegno per l'energia rinnovabile	D.lgs 8 novembre 2021, n. 199	Necessario intervento normativo primario
Paragrafo 2 – entrata in vigore nuove disposizioni della direttiva	Nuovo	Entrata in vigore
Articolo 4 – modifica del Regolamento n. 942/2019	N.A.	N.A.
Articolo 5 – Entrata in vigore	Nuovo	Entrata in vigore